

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE**  
**Giudice Sportivo Nazionale**

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Bocce

**Premesso che**

- in data 24 aprile 2015, perveniva presso la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale una denuncia, da parte del Sig. Marco Voglino, nella sua qualità di Direttore della Gara Nazionale svoltasi a Beinette in data 18 aprile 2015 tra le Società Ferriera e Stazzianese, nei confronti dei Sigg.ri Mario Suini (tessera n. 474984 – Società Ferriera), Dario Rossatto (tessera n. 457734 – Società Ferriera) e Antonio Ravera (tessera n. 694558 – Società Stazzanese), per presunte violazioni alle norme federali;
- in data 18 maggio 2015, la Segreteria del Giudice Sportivo Nazionale notificava ai denunciati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della Federazione Italiana Bocce, il provvedimento di fissazione udienza per il giorno 5 giugno 2015, concedendo loro termine sino al 3 giugno 2015 per depositare eventuali memorie e/o documenti;
- in data 27 maggio 2015, pervenivano le memorie difensive del Sig. Ravera;
- in data 28 maggio 2015, pervenivano le memorie difensive dei Sigg.ri Rossatto e Suini.

**In fatto ed in diritto**

Dalla denuncia presentata dal Sig. Voglino, emerge come i denunciati non abbiano preso parte alla gara di cui in premessa, senza fornire idonea giustificazione.

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lett. h) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB è espressamente sanzionata la *“rinuncia, ritiro in gara o mancata presentazione in campo in occasione di una gara”*.

Ciò premesso, occorre tenere in considerazione anche le memorie difensive fatte pervenire dai denunciati durante il presente procedimento.

In particolare, il Sig. Ravera ha prodotto una dichiarazione dell'Ing. Pietro Feriani – Dirigente del Comune di Santa Margherita Ligure – dalla quale emerge che in data 19 aprile 2015, il Ravera era in servizio quale operatore presso il Servizio di nettezza urbana dalle ore 5.42 alle ore 11.08. Giova precisare che il Sig. Ravera sarebbe stato precettato solo nella serata del giorno 18 aprile 2015. Tale giustificazione, inoltre, è supportata a livello documentale dalla copia del cartellino delle presenze sul lavoro del Sig. Ravera.

Per quanto concerne, invece, le memorie difensive dei Sigg.ri Rossatto e Suini, si evidenzia che è pervenuta una comunicazione da parte del Presidente dell'ASD Ferriera, Sig. Mauro Bauducco, a parziale giustificazione dell'assenza.

In particolare, dalla memoria in questione emerge che i Sigg.ri Rossatto e Suini sarebbero stati impossibilitati a partecipare alla gara di domenica 19 aprile 2015 a causa di *“impegni personali di uno dei due”*.

Dalla memoria in questione, non emergono evidenze probatorie idonee a giustificare l'assenza dei due giocatori dalla gara di domenica 19 aprile u.s.. In assenza di tali evidenze, si ritiene che si configuri una violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, quanto meno con riferimento ai principi di lealtà e correttezza sportiva.

**P.T.M.**

Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia di cui trattasi  
- con riferimento al Sig. Ravera, ritiene giustificata l'assenza dello stesso dalla gara di domenica 19 aprile 2015, per urgenti ed imprevedibili ragioni di lavoro e, di conseguenza, non ritiene di irrogare alcuna sanzione.

- con riferimento ai Sigg.ri Rossatto e Suini, ritiene che le giustificazioni fornite siano incomplete e parziali e, per tali motivi, irroga la sanzione dell'ammonizione ai sensi del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB.

Roma, 10 giugno 2015

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

  
Avv. Marco Boggia